

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

38° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 1988

Presidenza del Presidente COVI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Nuove norme per la semplificazione della riscossione dei diritti di cancelleria» (577), d'iniziativa del senatore Ruffino e di altri senatori

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 5, 6, 7 e *passim*
ACONE (PSI), relatore alla Commissione 7, 10,
12 e *passim*
CASOLI (PSI) 23
CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la
grazia e la giustizia 5, 6, 7 e *passim*

CORRENTI (PCI) Pag. 7, 10, 17 e *passim*
DI LEMBO (DC) 22, 23

«Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale» (1394), d'iniziativa del senatore Di Lembo e di altri senatori

(Discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione 2, 4, 5
CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la
grazia e la giustizia 3, 4, 5
DI LEMBO (DC) 3, 4
FILETTI (MSI-DN) 3

I lavori hanno inizio alle ore 17,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale» (1394), d'iniziativa del senatore Di Lembo e di altri senatori
(Discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge «Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale», d'iniziativa dei senatori Di Lembo, Gallo, Covi, Battello, Filetti, Venturi, Acone e Corleone.

Riferirò io stesso alla Commissione sul disegno di legge.

Comunico anzitutto che è pervenuto il parere favorevole della Commissione affari costituzionali sul disegno di legge in esame. Si tratta, onorevoli colleghi - in vista delle modifiche subentrate rispetto alle norme del 1933 relative agli esami di procuratore legale, al regio decreto-legge n. 37 del 1934, alla legge n. 406 del 1985, che ha elevato a due anni la durata della pratica, ed alla legge n. 242 di quest'anno - di impedire sostanzialmente che la pratica (poichè le sessioni d'esame sono indette per il mese di luglio), per coloro che conseguono il diploma di laurea e si iscrivono alla pratica forense nei mesi di maggio e giugno, anzichè di due anni divenga di tre. Si stabilisce, quindi, all'articolo 1, un termine fisso entro il quale deve essere presentata la domanda per partecipare agli esami di procuratore, al posto del termine mobile che stabiliva che essa doveva essere presentata prima di questi ultimi. Per tale termine fisso, anche in relazione al fatto che molte università indicano sessioni di laurea nel mese di maggio o agli inizi di giugno, viene proposta la data del 15 giugno.

All'articolo 2, poi, si dà al candidato la facoltà di presentare la documentazione, cioè il certificato di eseguita pratica, anche dopo la scadenza di detto termine, purchè non oltre quindici giorni precedenti a quello fissato per le prove scritte.

L'articolo 3, infine, fissa l'entrata in vigore della legge all'indomani della pubblicazione della stessa nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ritengo, concludendo, che, in relazione al provvedimento legislativo adottato nel 1985 ed anche alla citata legge n. 242, la proposta in esame meriti approvazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È stato presentato dal senatore Di Lembo il seguente ordine del giorno:

«La Commissione giustizia del Senato,
esaminato il disegno di legge n. 1394,

invita il Governo:

a fare in modo che sia consentito anche ai praticanti procuratori che abbiano completato la pratica prescritta dall'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 406, entro il giorno 15 del mese di giugno dell'anno 1989 di partecipare agli esami per l'iscrizione all'albo dei procuratori legali, che si

terranno nel mese di luglio dell'anno 1989 e che saranno indetti con decreto ministeriale di prossima emanazione».

(0/1394/1/2)

DI LEMBO. L'ordine del giorno trova fondamento in due presupposti. Il primo è che il decreto ministeriale che indice gli esami per il 1989 deve essere emanato entro il 31 dicembre di quest'anno; il secondo è il timore che questa legge non possa ottenere l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento entro la fine dell'anno in corso. Si rivolge, quindi, un invito al Governo in modo che sia consentito anche ai praticanti procuratori di poter svolgere l'esame qualora abbiano compiuto la pratica entro il 15 giugno.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo deve esprimere perplessità e contrarietà alla proposta così formulata, soprattutto in riferimento alla norma che prevede la possibilità di produrre il certificato di compiuta pratica entro i quindici giorni precedenti l'inizio delle prove scritte.

Come dicevo, ci sono due motivi di contrarietà. In primo luogo la Commissione, con un termine così breve, si troverebbe in condizioni di estrema difficoltà nell'esaminare le domande di ammissione, cioè nell'ammettere candidati alle prove.

Il secondo motivo si riferisce al disposto dell'articolo 17, comma 2, del decreto 22 gennaio 1934, n. 37, che statuisce che l'elenco dei candidati ammessi agli esami è depositato almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della Commissione, adempimento questo che diverrebbe impossibile se consideriamo che il certificato di compiuta pratica potrebbe essere prodotto proprio quindici giorni prima del giorno fissato per l'inizio delle prove scritte. Quindi il termine di quindici giorni creerebbe problemi e comunque sarebbe in contrasto con una norma vigente di cui l'attuale proposta di legge non prevede la soppressione.

Il Governo, dopo aver espresso le perplessità e le contrarietà al testo così come formulato, suggerisce alla Commissione di prevedere quanto meno un termine più lungo relativamente a tale aspetto.

FILETTI. Signor Presidente, intendo presentare due emendamenti, rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 2.

Con il primo si propone di modificare (dal 15 al 10 giugno) il termine entro il quale deve essere compiuta la prescritta pratica. L'emendamento si giustifica con il fatto che si pone il candidato nella condizione di partecipare all'esame di procuratore anche se si è laureato entro il mese di maggio, perchè così ha il tempo di presentare la domanda entro dieci giorni dalla conseguita laurea.

Correlativamente, l'articolo 2 va modificato nel senso di elevare da quindici a venti giorni il termine per produrre il certificato, onde porre la Commissione in grado di esaminare i documenti per l'ammissibilità a partecipare al concorso.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo può solo assicurare che applicherà la legge. Quanto all'ordine del giorno ribadisce che non può accoglierlo perchè dovrebbe impegnarsi a fare qualcosa (solo così, infatti, avrebbe senso l'ordine del giorno stesso) che è al

di fuori di ciò che la legge prescrive per lo svolgimento degli esami di procuratore legale. Il Governo può solo fare in modo che i termini previsti dalla legge siano utilizzati per consentire la massima partecipazione; si tratterà, in definitiva, di fissare gli esami nella seconda quindicina di luglio.

DI LEMBO. Signor Presidente, mi dichiaro soddisfatto delle dichiarazioni del Governo e ritiro l'ordine del giorno.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

1. Il quarto comma dell'articolo 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, è sostituito dal seguente:

«Agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la prescritta pratica entro il giorno 15 del mese di giugno».

Il senatore Filetti ha presentato un emendamento tendente a sostituire la data: «15», con l'altra: «10». Sull'emendamento, che è già stato illustrato, il relatore esprime parere favorevole.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo non ritiene superate le perplessità già espresse e si rimette alla volontà della Commissione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Filetti.

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

1. Il quarto comma dell'articolo 16 del regio decreto-legge 22 gennaio 1934, n. 37, è sostituito dal seguente:

«Fermo il disposto del comma quarto dell'articolo 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, i candidati possono produrre il certificato di cui al n. 2 del comma primo del presente articolo dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ma non oltre i quindici giorni precedenti a quello fissato per l'inizio delle prove scritte».

A questo articolo il senatore Filetti ha proposto un emendamento tendente a sostituire la data: «quindici» con l'altra: «venti».

Per quanto mi riguarda, esprimo parere favorevole perchè la proposta è connessa all'emendamento già approvato all'articolo 1.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette alla volontà della Commissione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Filetti.

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Nuove norme per la semplificazione della riscossione dei diritti di cancelleria» (577),
d'iniziativa del senatore Ruffino e di altri senatori
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Nuove norme per la semplificazione della riscossione dei diritti di cancelleria», d'iniziativa del senatore Ruffino e di altri senatori.

Riprendiamo l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta del 16 novembre.

Comunico alla Commissione che sugli emendamenti presentati dal Governo la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. I diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato a norma della legge 24 dicembre 1976, n. 900, sono corrisposti a mezzo delle speciali marche per diritti di cancelleria, ovvero a mezzo versamento dei relativi importi su conto corrente postale intestato all'Ufficio del registro di Roma, già istituito con legge 7 febbraio 1979, n. 59, osservate le modalità di cui all'articolo 2.

È approvato.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Propongo, signor Presidente, una breve sospensione dei lavori per poter consultare l'ufficio legislativo del Ministero.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, sospendo brevemente la seduta.

I lavori vengono sospesi alle ore 18,25 e sono ripresi alle ore 18,50.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

1. I diritti di cui alla tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, non compresi nelle tabelle allegata alla legge 7 febbraio 1979, n. 59, sono corrisposti mediante l'applicazione, a cura della parte richiedente, delle marche o delle ricevute di versamento di cui all'articolo 1 sull'originale dell'atto di cui è richiesta copia, ovvero sull'istanza, sulla nota conservata in cancelleria, o sui libri o sui registri di cui è chiesta la vidimazione, o comunque sull'atto formato con l'intervento del cancelliere, al momento della richiesta.

2. Il cancelliere provvede ad annullare le marche o le ricevute di versamento mediante il timbro dell'ufficio, annotando sull'originale dell'atto il numero delle copie rilasciate, e rifiuta ogni ricezione e rilascio se le marche o le ricevute di versamento mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito.

3. Nulla è innovato per la riscossione dei diritti da parte degli uffici di conciliazione.

A questo articolo il Governo ha presentato il seguente emendamento, soppressivo del comma 3 e sostitutivo del comma 1 con i seguenti:

«1. I diritti di cui alla tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, come sostituito dalla tabella A allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57, - esclusi quelli di cui ai numeri 1), 2), 3), già compresi nella legge 7 febbraio 1979, n. 59 - sono corrisposti mediante l'applicazione, a cura della parte richiedente, delle marche o delle ricevute di versamento di cui all'articolo 1 sull'originale dell'atto del quale è richiesta la copia, ovvero sull'istanza, sulla nota conservata in cancelleria, sui libri o sui registri dei quali è stata chiesta la vidimazione, o comunque sull'atto formato con l'intervento del cancelliere, al momento della richiesta.

«1-bis. I diritti sono riscossi esclusivamente mediante l'applicazione di marche quando viene richiesta copia di atto originale ovvero certificazione; in tal caso la marca è composta di due parti, madre e figlia, delle quali la prima si applica sull'originale dell'atto o sull'istanza ovvero sulla nota conservata in cancelleria e la seconda si applica sulla copia dell'atto o sul certificato».

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La ragione della nuova formulazione dell'articolo è quella che sta alla base del disegno di legge: l'opportunità di rendere più snella possibile la riscossione dei diritti di cancelleria. Si prevede, quindi, che avvenga attraverso l'applicazione delle marche o delle ricevute di versamento di cui al precedente articolo 1, e che i diritti siano riscossi esclusivamente mediante

l'applicazione di marche quando viene richiesto il rilascio di una copia di atto originale ovvero la certificazione. In tal caso la marca sarebbe composta di due parti, madre e figlia, delle quali la prima si applicherebbe sull'originale dell'atto e la seconda sulla copia dell'atto o sul certificato, per avere la verifica dell'effettiva riscossione. Sembra al Governo che la nuova formulazione garantisca la snellezza dell'operazione.

Conseguentemente, si propone di sopprimere il terzo comma che diventa inutile. La normativa diventerebbe applicabile anche agli uffici di conciliazione.

CORRENTI. Possiamo aderire alla proposta del Governo, tranne per quanto riguarda la soppressione del comma 3, proprio perchè in riferimento ai diritti in conciliazione si viene ad introdurre un tributo che finora non c'era. Ciò anche con riguardo alla disciplina dell'articolo 3 che incrementa i diritti di cancelleria.

Preannuncio, quindi, un voto favorevole, tranne che per la soppressione del comma 3 dell'articolo 2 così come nel disegno di legge.

PRESIDENTE. In riferimento all'osservazione testè fatta dal senatore Correnti, non è vero che non esistono diritti che vengono riscossi dagli uffici di cancelleria.

CORRENTI. Ma qui si disciplina in modo del tutto diverso.

PRESIDENTE. Nel testo in esame si dice che nulla è innovato per la riscossione dei diritti da parte degli uffici di conciliazione.

CORRENTI. Vuol dire che restavano quelli di prima.

PRESIDENTE. Eliminare tale previsione vuol dire anche che i diritti di conciliazione vengono riscossi per marche, ed è previsto nell'emendamento del Governo, all'articolo 3, che per gli uffici di conciliazione tutti i diritti sopra indicati sono ridotti alla metà.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. È parso al Governo che una semplificazione complessiva degli atti debba avere rilievo prevalente rispetto a considerazioni di dettaglio riguardo al regime precedente.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Credo che dobbiamo coordinare questo discorso con l'emendamento del Governo che inserisce un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8, in cui è contenuta la nuova disciplina per i giudizi di conciliazione.

Quindi l'obiezione del senatore Correnti è superata da questo emendamento aggiuntivo.

CORRENTI. Con il chiarimento testè fornito dal Governo, con il riferimento cioè alla mera semplificazione, possiamo essere d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento del Governo all'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Ne do lettura:

Art. 3.

1. Gli importi dei diritti di cui ai precedenti articoli sono così determinati:

a) diritti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, come sostituita dalla tabella A allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57, lire 3.000 per ciascuno di essi:

b) diritti di cui al numero 13 della tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, come sostituita dalla tabella A allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57:

1) diritto di copia e di certificazione di conformità unificati di atti civili, penali ed amministrativi, per ogni copia formata da non più di quattro facciate formato uso bollo, lire 6.000;

2) diritto di copia e di rilascio per copie rilasciate senza certificazione di conformità, per ogni copia formata da non più di dodici facciate formato uso bollo, lire 3.000.

Il Governo ha presentato un emendamento integralmente sostitutivo dell'articolo. Ne do lettura:

«Art. 3

1. Gli importi dei diritti di cui agli articoli 1 e 2 sono così determinati:

a) diritti di cui ai numeri 4), 6), 7), 8), 9), 10), 11) della tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, come sostituita dalla tabella A allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57, lire 3.000 per ciascuno di essi;

b) diritti di cui ai numeri 5) e 12) della predetta tabella A allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57, rispettivamente lire 5.000 e lire 8.000;

c) diritti di cui al numero 13) della predetta tabella A allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57:

1) diritto forfetizzato di copia e di certificazione di conformità di atti civili, penali ed amministrativi, nella misura di cui alla tabella A allegata alla presente legge;

2) diritto forfetizzato di copia e di rilascio per copie richieste senza certificazione di conformità, nella misura di cui alla tabella B allegata alla presente legge; entrambi i diritti sono commisurati ad ogni pagina di formato uso bollo e sono determinati in misura eguale anche per la copia fotografica.

2. Per l'autenticazione di copia di atti o di certificati di cui all'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, predisposti dai richiedenti, è dovuto soltanto il diritto di certificazione di conformità.

3. Per gli uffici di conciliazione tutti i diritti sopra indicati sono ridotti alla metà».

TABELLA A

Importi previsti nell'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1)

Numero pagine 1	Diritto di copia forfettizzato 2	Diritto di certificazione di conformità 3	Totale delle colonne 2 e 3 4
1-4	2.000	5.000	7.000
5-10	3.000	5.000	8.000
11-20	5.000	5.000	10.000
21-50	10.000	5.000	15.000
51-100	20.000	5.000	25.000
oltre le 100	20.000 più 12.000 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	5.000	25.000 più 12.000 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

TABELLA B

Importi previsti nell'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2)

Numero pagine 1	Diritto di copia forfettizzato 2
1-4	1.000
5-10	2.000
11-20	4.000
21-50	8.000
51-100	16.000
oltre le 100	16.000 più 10.000 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Si tratta della determinazione degli importi dei diritti di cui ai precedenti articoli, che sono indicati nelle lettere *a)*, *b)* e *c)*, mentre al punto 2 si parla del diritto forfettizzato di copie richieste senza certificazione di conformità, determinato secondo la tabella B. Si mantiene una duplicità nella tariffa soltanto in quanto, ad avviso del Governo, è opportuno distinguere tra le due ipotesi: rilascio di copia con certificazione di conformità e rilascio di copia semplice.

CORRENTI. Recupero il discorso fatto precedentemente, dopo i chiarimenti ottenuti, per osservare che questi diritti di copia hanno, nel nostro sistema attuale, effetti secondo me sconcertanti. Penso soprattutto ai diritti di copia relativi agli atti processuali penali, che oramai si definiscono per i cosiddetti faldoni, costituiti da decine di migliaia di pagine, che pongono oggettivamente il cittadino, vuoi imputato, vuoi parte civile, in condizioni di dover assolvere un tributo di milioni.

Credo che su tale aspetto debba essere fatto un discorso generale di contrasto rispetto ad un tributo indiretto (e come tale passabile di una qualche valutazione negativa). Ebbene, sono genericamente contrario ad un aumento, ma vorrei si considerasse - e credo questa sia la sede naturale - questo effetto assolutamente distorto, addirittura approdato a livelli di denuncia giornalistica in più di un'occasione.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei far presente, con riferimento ai fascicoli composti da centinaia di pagine, che si richiedono diecimila lire ogni cento pagine. Non mi sembra una cifra estremamente onerosa tenendo conto del fatto che il costo delle normali fotocopie è di 100 lire per ciascuna pagina.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Già in sede di discussione generale ho espresso parere favorevole rispetto alle modifiche che il Governo intende apportare all'originario testo dell'articolo 3, che in sostanza prevedeva una misura forfettaria per tutti gli atti, mentre è necessario compiere una distinzione tra le singole categorie di atti, cosa che è stata fatta dal Governo, che ha anche tenuto conto dei diritti di cancelleria presso gli uffici di conciliazione, disponendone la riduzione alla metà.

Per la verità quello delle copie fu un problema che ponemmo già nella seduta del 19 giugno scorso, in sede di discussione del vecchio testo del disegno di legge che non prevedeva, per il numero superiore a quattro, l'ulteriore incremento del diritto. Evidentemente il Governo si è reso conto di questo problema ed ha articolato gli importi dei diritti di cancelleria a seconda delle categorie, anche per quanto riguarda il diritto di copia con certificazione in conformità degli atti civili. Mi pare che in questo modo vi sia una disciplina completa, mentre prima l'articolo 3 era riduttivo.

Il parere del relatore pertanto è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento.

CORRENTI. Signor Presidente, a nome del Gruppo comunista, dichiaro voto contrario all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 3, presentato dal Governo, con le annesse tabelle A e B.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia emana con proprio decreto, di concerto con gli altri Ministri competenti, le disposizioni per la chiusura della contabilità nei vari uffici, quelle per la restituzione dei bollettari a rigoroso rendiconto non più utilizzati e per il versamento delle somme residue.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Ne dò lettura:

Art. 5.

1. Le modalità per il versamento dell'imposta di bollo e dei diritti di cancelleria istituite con la legge 7 febbraio 1979, n. 59, si applicano ai procedimenti di volontaria giurisdizione, fatte salve eventuali esenzioni altrimenti disposte, nella misura indicata per i procedimenti di ingiunzione alla lettera *E*), numero 1, della tabella (allegato 1) annessa alla medesima legge, come modificata dalla tabella *B* allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57; in analoga misura si applicano altresì a qualsiasi altra procedura in materia civile o non contenziosa non compresa nelle tabelle medesime, fermi i casi di esenzione.

Il Governo ha presentato un emendamento integralmente sostitutivo dell'articolo. Ne do lettura:

«Art. 5

1. Le modalità per il versamento dell'imposta di bollo e dei diritti di cancelleria istituite con la legge 7 febbraio 1979, n. 59, si applicano ai procedimenti in camera di consiglio, fatte salve le esenzioni disposte con legge, nella misura indicata per i procedimenti speciali di cui alla lettera *e*), numero 3), della tabella *C* allegata alla presente legge.

2. Nei procedimenti di cui al comma 1, per tutte le eventuali fasi successive al provvedimento richiesto con il ricorso introduttivo, l'imposta di bollo ed i diritti di cancelleria si corrispondono dalla parte interessata rispettivamente mediante predisposizione dei fogli necessari ed applicazione delle marche od effettuazione di versamento in conto corrente postale dei relativi importi. A diretto carico della parte medesima è altresì ogni altra eventuale spesa necessaria al procedimento.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e quelle di cui all'articolo 2 non si applicano ai procedimenti relativi all'apertura delle successioni disciplinati nel libro quarto, titolo IV del codice di procedura civile.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, relativamente all'articolo 5, il Governo, con l'emendamento presentato, intende introdurre una normativa più chiara ed anche meglio distinta rispetto alla formulazione del disegno di legge.

Con il primo comma si stabilisce che le modalità per il versamento dell'imposta di bollo si applicano anche ai procedimenti in camera di consiglio.

Al comma secondo si fa riferimento alle fasi successive all'introduzione del giudizio per regolare la modalità di riscossione delle marche.

Vi è infine il necessario richiamo della non applicazione di questi due commi ai procedimenti relativi all'apertura delle successioni, in quanto disciplinati in maniera diversa.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, anche in questo caso il relatore manifesta parere favorevole.

All'espressione «volontaria giurisdizione» è stata sostituita l'altra «procedimenti in camera di consiglio». Questo è più giusto, perchè in effetti è la stessa terminologia usata dal codice di rito. Per quanto riguarda poi il riferimento alla tabella, è consequenziale rispetto alle tabelle che abbiamo già approvato, mentre prima il riferimento era diverso, anche se non in maniera sostanziale.

Il comma 2 si riferisce alla modalità di corresponsione di questi diritti di cancelleria ed è lo stesso criterio dell'applicazione di marche e predisposizione dei fogli.

Infine, il comma 3 fa salve le procedure relative all'apertura delle successioni, per le quali si è ritenuto opportuno, pur trattandosi di un procedimento di volontaria giurisdizione, di tenerle fuori dalla generale previsione relativa ai procedimenti in camera di consiglio.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Ne do lettura:

Art. 6.

1. I diritti di cancelleria recuperati dall'Erario dopo la definizione dei procedimenti penali o di ogni altra procedura per cui si fa luogo alla prenotazione a debito sono versati direttamente dagli uffici del registro sul conto corrente postale intestato all'Ufficio del registro di Roma, istituito a norma della legge 7 febbraio 1979, n. 59, sul quale dovrà pure essere versato ogni altro diritto non diversamente previsto negli articoli precedenti. Gli uffici versanti conserveranno le ricevute di versamento per i necessari controlli.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Ne do lettura:

Art. 7.

1. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 28, numeri 3) e 4); 29, numeri 3) e 8); 30, numero 13), e 34 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti: uno, interamente soppressivo, da parte del Governo; l'altro, interamente sostitutivo dell'articolo 7, presentato da me e tendente a restringere l'ambito del registro cronologico.

Ne do lettura:

«Art. 7.

1. L'articolo 34 delle disposizioni di attuazione e transitorie al codice di procedura civile (*Registro degli atti che non rimangono depositati presso l'ufficio di cancelleria*) è sostituito dal seguente:

“Nel registro cronologico debbono essere iscritti, appena formati, gli atti originali compilati dal cancelliere o compiuti col suo intervento che non rimangono depositati presso l'ufficio di cancelleria. In margine a ciascun atto deve essere riportato il numero sotto il quale l'atto stesso è iscritto nel registro cronologico”».

A seguito delle dichiarazioni del Governo circa l'utilità di mantenere il registro cronologico per tutti gli atti, considerando anche – ma su questo non sono tanto d'accordo – che la tenuta di tale registro non implica eccessivo dispendio di forze, le osservazioni relative alle indagini, alla rilevazione statistica e soprattutto alla ricostruzione degli atti eventualmente andati perduti mi convincono a ritirare l'emendamento.

Resta quindi solo l'emendamento soppressivo dell'articolo, presentato dal Governo.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, la ringrazio per aver ritirato il suo emendamento, pur apprezzando le ragioni che lo avevano motivato, ma riteneva il Governo che ridurre l'ambito di applicazione del registro cronologico fosse una soluzione (sia pure migliorativa rispetto alla soppressione) non comparabile con la maggiore convenienza di mantenerlo nelle funzioni attuali.

In particolare, oltre alla ragioni che ha riconosciuto il Presidente, cioè l'utilità del registro per compiere indagini statistiche e per la ricostruzione di atti o fascicoli eventualmente dispersi o sottratti, vi è anche quella di assicurare il controllo sulla percezione dei diritti di originale.

Il Governo mantiene pertanto l'emendamento soppressivo dell'articolo e chiede che la Commissione lo approvi.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, la volta scorsa ci lasciammo proprio su questa perplessità relativa all'emendamento soppressivo dell'articolo 7, sembrando un po' a tutti che ci potesse essere una ipotesi intermediaria nel mantenere il registro cronologico, sia pur limitatamente a certi atti.

Sembra invece che sia opportuno – così si afferma da parte del Governo – mantenerlo integralmente per una serie di ragioni attinenti al funzionamento degli uffici e nello stesso tempo all'utilità per le parti di poter estrarre copie, ragioni che convincono che probabilmente l'articolo 7 è stato dettato molto affrettatamente e senza tener conto delle correlazioni esistenti tra varie norme.

Quindi, ritengo giusto che si voti l'emendamento soppressivo presentato dal Governo all'articolo 7.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti il mantenimento dell'articolo.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Ne do lettura:

Art. 8.

1. L'articolo 314 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 314. - (*Costituzione delle parti*). - Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 312 con la relazione di notificazione e, quando occorre, la procura, almeno due giorni prima dell'udienza di comparizione.

Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione».

Il Governo ha presentato un emendamento interamente soppressivo dell'articolo.

Sul punto devo dire che la Commissione, anche in sede di discussione precedente, aveva riconosciuto l'utilità di sopprimere un articolo che modificava la procedura in un provvedimento di legge che ha una portata del tutto diversa. Mi pare, quindi, che la Commissione possa accogliere la proposta del Governo.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si richiama alle osservazioni svolte dal Presidente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti il mantenimento dell'articolo.

Non è approvato.

Passiamo all'esame di alcuni emendamenti tendenti ad aggiungere nuovi articoli al disegno di legge.

Do lettura del primo di essi, presentato dal Governo, con l'annessa tabella:

«Art. ...

1. Gli importi delle somme di cui alla colonna 2 della tabella B allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57, sono aumentati nella misura di cui alla tabella C allegata alla presente legge, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477».

TABELLA C

QUADRO 1

NATURA E GRADO DEI PROCEDIMENTI	Importo delle marche da applicare o dei versamenti da effettuare a mezzo di conti correnti postali	
	Per imposta di bollo	Per diritti di cancelleria e per diritti, indennità di trasferta e spese postali per l'attività dell'ufficiale giudiziario di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 59, nonché per diritto di chiamata di causa
1	2	3
a) Procedimenti davanti al pretore:		
1) di cognizione:		
a) in primo grado	12.000	21.000
b) in grado di appello	12.000	21.000
2) di esecuzione	18.000	24.000
b) Procedimenti davanti al tribunale:		
1) di cognizione:		
a) in primo grado	21.000	21.000
b) in grado di appello	21.000	21.000
2) di esecuzione	42.000	109.000
c) Procedimenti davanti alla Corte di appello	12.000	21.000
d) Procedimenti davanti alla Corte di cassazione	6.000	27.000
e) Procedimenti speciali:		
1) di ingiunzione:	6.000	9.000
2) altri	6.000	10.500
3) procedimenti in camera di consiglio	6.000	12.000

N.B. - Nella somma forfettaria indicata alla colonna 3 non sono compresi i diritti e le spese per eventuali copie di altri provvedimenti eseguiti nel corso del procedimento.
 Per i procedimenti di ingiunzione la somma di cui alla colonna 3 non è comprensiva dei diritti, indennità di trasferta, spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento su richiesta del cancelliere.
 Mediante marche si corrisponde, se dovuta, la tassa di iscrizione a ruolo (articolo 3, legge 25 aprile 1957, n. 283).

Segue: TABELLA C

QUADRO 2

*Ripartizione dell'importo delle marche o dei versamenti
sui conti correnti postali di cui alla colonna 3 del quadro 1*

NATURA E GRADO DEI PROCEDIMENTI	Per diritti di cancelleria	Per l'attività dell'ufficiale giudiziario di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 59				Importo complessi- vo delle marche o dei versamenti di cui al Quadro 1 Totale (col 2 + 6)
		Per indenni- tà di trasfer- ta e spese postali	Per diritti, tas- se (art 154, comma 2°, DPR n 1229 del 1959) somma fissa (art. 154, c o m - ma 5°, DPR n. 1229)	Per diritto di chiamata di causa crono- logico tasso 10%	Totale col 3+4+5 (arroton- dato)	
1	2	3	4	5	6	7
a) Procedimenti davanti al pretore:						
1) di cognizione:						
a) in primo grado	15.800	2.500	2.270	440	5.200	21 000
b) in grado di appello	15.800	2.500	2.270	440	5.200	21.000
2) di esecuzione	16.900	3.750	3.410	-	7.100	24.000
b) Procedimenti davanti al tri- bunale:						
1) di cognizione:						
a) in primo grado	15.800	2.500	2.270	440	5.200	21 000
b) in grado di appello	15.800	2.500	2.270	440	5.200	21.000
2) di esecuzione	99.500	5.000	4.550	-	9.500	109.000
c) Procedimenti davanti alla Corte di appello	15.800	2.500	2.270	440	5.200	21.000
d) Procedimenti davanti alla Corte di cassazione	21.800	2.500	2.270	440	5.200	27.000
e) Procedimenti speciali:						
1) di ingiunzione	9.000	-	-	-	-	9.000
2) altri	9.000	1.000	500	-	1.500	10.500
3) procedimento in came- ra di consiglio	6.000	3.300	2.270	440	6.000	12.000

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In questo primo articolo aggiuntivo che il Governo propone, gli importi delle somme da versare per le marche nei diversi gradi dei procedimenti ordinari e speciali risultano fissati dall'annessa tabella €.

CORRENTI. Prendo la parola per ripetere sostanzialmente il discorso fatto in relazione all'articolo 3.

Il costo della giustizia per il cittadino è sufficientemente elevato soprattutto per il contenzioso civile. D'altra parte, ci pare non ancora approdata alle rive parlamentari la revisione, speriamo profonda, dell'istituto del gratuito patrocinio. In una situazione di questo tipo, quello che il Sottosegretario ha definito un ritocco a noi pare un aumento attualmente non accettabile. Anticipo, pertanto, un voto negativo.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Postulo anch'io che venga approvata una legge organica sul gratuito patrocinio, attualmente regolato da una legge del 1927, sulla quale la Corte costituzionale ha ripetutamente manifestato perplessità circa la legittimità, dichiarando che non sarebbe intervenuta per evitare che venisse meno questo ultimo, unico presidio.

Pur rendendomi conto delle osservazioni fatte, ritengo che l'emendamento non esca fuori dal quadro di questa disciplina transitoria innovativa. Non mi pare, tutto sommato, che dalla proposta di modifica derivi una conseguenza eccessivamente onerosa rispetto a quella degli altri articoli già approvati. Il Governo ha presentato l'emendamento per inserire gli aumenti anche in questo settore, altrimenti si determinerebbe una situazione di squilibrio tra le diverse situazioni. Esprimo, pertanto, parere favorevole all'approvazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Esprimo, a nome del Gruppo repubblicano, parere favorevole sull'emendamento. Gli aumenti, infatti, sono sostanzialmente assai contenuti, al di sotto del tasso di svalutazione monetaria.

Per quanto riguarda la questione del gratuito patrocinio, più volte in questa Commissione è stata indicata la necessità di arrivare al definitivo varo di una legge che risolva il problema. Si deve pure costatare che, nel disegno di legge finanziaria che esamineremo, gli stanziamenti per il gratuito patrocinio sono stati aumentati rispetto alla previsione triennale precedente. Il provvedimento, comunque, deve essere affrontato al più presto, in previsione anche dell'entrata in vigore del nuovo codice che renderà più evidenti quelle necessità che sono già state prospettate dalla Corte costituzionale in alcune sentenze degli anni pregressi.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo, precisando che, con la sua approvazione, si intenderà approvata anche la tabella C.

È approvato.

Il Governo ha presentato un altro emendamento tendente ad aggiungere il seguente articolo:

«Art. ...

1. Per i procedimenti davanti al giudice conciliatore, i diritti di cancelleria, i diritti, le indennità di trasferta e le spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere, sono corrisposti nella misura stabilita nella

tabella D allegata alla presente legge, mediante l'applicazione di apposite marche disegnate, stampate e distribuite a cura del comune sede dell'ufficio di conciliazione, ovvero mediante versamento dei relativi importi su conto corrente postale intestato al comune medesimo.

2. Al momento del deposito in cancelleria dell'atto introduttivo del giudizio a norma dell'articolo 314 del codice di procedura civile o, in mancanza, il giorno stesso dell'udienza fissata a norma dell'articolo 312 del codice di procedura civile, la parte applica su un foglio di carta, contenente l'indicazione degli estremi della causa, le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali.

3. Il cancelliere provvede ad annullare le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mediante timbro a inchiostro indelebile con datario e numerazione progressiva annuale, annotandone gli estremi nel ruolo generale nel quale è iscritto il procedimento. Il foglio, nel quale sono applicate le marche o le ricevute, deve essere allegato a cura del cancelliere nel fascicolo di ufficio.

4. Nel caso in cui le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali manchino o siano di importo inferiore a quello stabilito, il cancelliere, anche quando gli atti siano presentati in udienza, ne rifiuta l'alligazione al fascicolo.

5. L'attore o il ricorrente o il convenuto costituito, se l'attore è contumace, all'udienza di discussione o al momento del deposito del ricorso per ingiunzione, consegna al cancelliere la carta bollata per la redazione della sentenza o del decreto ingiuntivo».

Do ora lettura della tabella richiamata nell'articolo:

TABELLA D

Importi previsti nell'articolo 8 e relativa ripartizione

NATURA E VALORE DEI PROCEDIMENTI	Per diritti di cancelleria	Per l'attività del messo di conciliazione di cui all'articolo 9	Importo complessivo delle marche o dei versamenti di cui all'articolo 9 (arrotondato col 2+3)
1	2	3	4
a) Cause di valore fino a lire 50.000	1.600	660	2.500
b) Cause di valore da lire 50.001 a lire 250.000	7.900	660	9.000
c) Cause di valore da lire 250.001 a lire 1.000.000 ...	15.800	660	16.500
d) Cause relative alla modalità di uso dei servizi condominiali	15.800	660	16.500
e) Procedimenti speciali:			
1) di ingiunzione	9.000	-	9.000
2) altri	9.000	410	9.500

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'articolo riguarda i procedimenti davanti al giudice conciliatore, in relazione ai diritti di istruzione delle cause che verrebbero leggermente ritoccati e soprattutto regolamentati attraverso l'applicazione delle marche che vengono distribuite a carico del comune.

Il comma 2 determina i tempi e il modo con cui devono essere applicate le marche o le ricevute dei versamenti. Il comma 3 riguarda invece la possibilità di annullare le marche da parte del cancelliere. Il comma 4 concerne l'obbligo del cancelliere di rifiutare gli atti non in regola. Il comma 5 prevede infine, in caso di causa contumacia, la consegna al cancelliere della carta bollata per la redazione della sentenza o del decreto ingiuntivo. Queste norme servirebbero ad accelerare i tempi del giudizio davanti al conciliatore. La tabella allegata è articolata secondo il valore e la natura dei procedimenti.

CORRENTI. Ovviamente, in conformità con il discorso già fatto, formulo parere negativo.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Vi sono alcune osservazioni che vorrei fare: anzitutto, mi sembra che si debba dare senza dubbio parere favorevole, perchè è stata aumentata la competenza per valore del conciliatore a seguito della novella del 1984. È chiaro, quindi, che l'incremento dei diritti di cancelleria debba essere corrispondente alla più ampia competenza del giudice conciliatore. Il comma 2 dell'articolo aggiuntivo riguarda, invece, il meccanismo di applicazione delle marche e delle ricevute dei versamenti. Il comma 3 prevede l'annullamento delle marche.

Al comma 4 si stabilisce che, nel caso in cui le ricevute o le marche manchino, il cancelliere ne debba rifiutare l'allegazione al fascicolo. Non so, signor Presidente, se sia il caso di accennare ad un problema: molte volte in certe zone le marche mancano, e si usa consentire al cancelliere di attestare l'impossibilità di trovare le marche. Anche nelle leggi attuali non si fanno eccezioni; quello che accade rientra pertanto nella prassi e non in una norma giuridica. Non so se sia il caso, quindi, di prevedere che il cancelliere rifiuti l'allegazione al fascicolo ove non accerti che la zona è sfornita di marche. Mi sto riferendo ai procedimenti davanti al giudice conciliatore ma devo anche dire che l'osservazione ha carattere generale.

Esprimo, infine, parere favorevole al comma 5.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, anzitutto il comma 4 trova la sua *ratio* anche nell'esentare il giudice conciliatore dall'obbligo di essere lui ad attestare l'impossibilità di reperire le marche e quindi stabilisce che sia il cancelliere a farlo.

Quanto alla preoccupazione che alcuni uffici possano essere sprovvisti di marche, devo ricordare che al comma 1 si prevede che le marche sono disegnate e stampate dal comune e, nel caso in cui il comune non abbia predisposto le apposite marche per gli uffici di conciliazione, il pagamento avviene attraverso versamento su conto corrente. Riteniamo, allora, che ciascun comune abbia quanto meno predisposto un conto corrente sul quale compiere il versamento e che quindi non si determinerà l'impossibilità per le

parti di provvedere al versamento dei diritti attraverso le due forme previste dal comma 1 dell'articolo 8.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Mi riferivo più ad un problema di carattere generale che non al giudizio di conciliazione.

CORRENTI. In effetti l'alternativa del versamento su conto corrente vale a sanare l'occasionale carenza di marche.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo presentato dal Governo precisando che, con la sua approvazione, si intenderà approvata anche la tabella D.

È approvato.

Il Governo ha presentato un altro emendamento tendente ad aggiungere il seguente articolo:

«Art. ...

1. Il cancelliere redige ogni mese un doppio elenco, sottoscritto anche dal messo di conciliazione, riportante le notificazioni dei biglietti di cancelleria e degli altri atti compiuti su sua richiesta.

2. Di tale elenco un esemplare deve essere custodito in cancelleria per gli eventuali controlli, l'altro deve essere trasmesso mensilmente al comune perchè provveda alla liquidazione delle somme spettanti al messo di conciliazione.

3. Al messo di conciliazione, non dipendente comunale, è dovuto il rimborso delle spese postali eventualmente sostenute ed il pagamento dei diritti e delle indennità indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 122, modificato dalla legge 3 febbraio 1957, n. 16.

4. Le stesse somme spettano al messo di conciliazione, dipendente dell'amministrazione comunale, che svolge la relativa attività in modo accessorio e saltuario.

5. Al messo di conciliazione, dipendente dell'amministrazione comunale, che svolge la relativa attività in modo esclusivo e con impegno quotidiano e continuativo è dovuto solo il rimborso delle eventuali spese postali ed il pagamento dell'indennità di trasferta».

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'emendamento in questione tende a migliorare la regolamentazione relativa agli adempimenti connessi allo svolgimento dei giudizi dinanzi al giudice conciliatore, precisando che relativamente alle notifiche dei biglietti di cancelleria e degli altri atti compiuti su richiesta dal messo si debba redigere un doppio elenco.

Il comma 2 prevede la custodia, per eventuali controlli, di detti elenchi. I commi 3, 4 e 5 precisano i diritti che spettano al messo a seconda che sia un messo non dipendente comunale, oppure dipendente dell'amministrazione comunale ma che svolge la sua attività in modo accessorio e saltuario, ovvero

dipendente dell'amministrazione comunale che svolge tale attività in modo esclusivo e con impegno quotidiano e continuativo. Si è ritenuto giusto introdurre questa regolamentazione poichè nella pratica si sono verificate situazioni che hanno dato luogo a critiche a seconda del rapporto del messo di conciliazione con l'amministrazione comunale del luogo ove vi è il giudice conciliatore.

Sembra al Governo che tale normativa possa risolvere una serie di casi pratici, seppur modesti, verificatisi nel passato.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, certamente l'innovazione che viene proposta con questo emendamento è rilevante poichè consta l'esistenza di una giurisprudenza che sempre più tende a riconoscere un rapporto di lavoro subordinato, del tipo di pubblico impiego, tra il comune ed il messo di conciliazione, anche laddove egli non abbia svolto in modo continuativo questa attività e quindi abbia ricevuto soltanto di volta in volta delle indennità.

In tal modo si regola tale aspetto della questione e si mantiene la distinzione tra messo di conciliazione dipendente dell'amministrazione comunale che - recita la norma del comma 5, «svolge la relativa attività in modo esclusivo e con impegno quotidiano e continuativo», al quale riconosciamo soltanto il rimborso delle spese postali ed il pagamento dell'indennità di trasferta ed il messo non dipendente comunale cui - recita il comma 3 - «è dovuto il rimborso delle spese postali eventualmente sostenute ed il pagamento dei diritti e delle indennità indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. B122, modificato dalla legge 3 febbraio 1957, n. 16».

Questo stesso trattamento viene applicato anche al messo che, pur essendo dipendente dell'amministrazione comunale, svolge la relativa attività in modo accessorio e saltuario.

Temo purtroppo che ciò non riuscirà a chiarire fino in fondo tale questione giurisprudenziale perchè i giudici di merito, soprattutto i pretori del lavoro, tendono a riconoscere sempre un rapporto di pubblico impiego, anche quando l'attività di messo comunale è saltuaria o accessoria. Pur con queste riserve, il parere è tuttavia favorevole.

CORRENTI. Sono favorevole all'emendamento. Mi permetto però di fare una notazione che non vuole essere scortese per il relatore. Non mi sembra che lo spirito fosse quello di normare la figura giuridica del messo di conciliazione, che per la verità dovrebbe trovare inquadramento in più naturale sede.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Si fotografa la situazione attuale.

CORRENTI. Certo, quindi sotto questo profilo siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo.

È approvato.

Faccio mio l'emendamento presentato dai senatori Ruffino e Pinto, tendente ad aggiungere il seguente articolo:

«Art. ...

1. I certificati del casellario giudiziale vengono rilasciati al momento stesso della richiesta e se questa è di privati sono soggetti al pagamento dell'ulteriore diritto di lire 6.000.

2. Tutti i certificati possono essere chiesti e rilasciati presso qualunque ufficio del casellario, indipendentemente dal luogo di nascita della persona cui si riferiscono.

3. Restano abrogate le norme di cui all'articolo 23 del regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 778, all'articolo 1 del regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, e all'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 596».

L'emendamento prevede la possibilità che i certificati penali siano rilasciati al momento stesso della richiesta e qualunque sia il luogo ove vengano richiesti, mentre attualmente deve essere quello di nascita.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sugerirei di riformulare l'emendamento come segue:

«1. I certificati del casellario giudiziale per i quali viene richiesto il rilascio immediato all'atto della domanda sono soggetti al pagamento dell'ulteriore diritto di lire 3.000.

2. Tutti i certificati del casellario giudiziale possono essere chiesti e rilasciati presso qualunque ufficio del casellario, indipendentemente dal luogo di nascita della persona cui si riferiscono.

3. Sono abrogati l'articolo 23 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, l'articolo 1 del regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, e l'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 596».

PRESIDENTE. Dichiaro di accogliere la formulazione dell'emendamento così come suggerita dal Governo.

DI LEMBO. Signor Presidente, voterò a favore di questo emendamento, anche se manifesto anch'io alcune perplessità.

Sono favorevole all'eliminazione della distinzione tra privati e non privati, perchè chi rilascia il certificato non può stare ogni volta ad accertare se la richiesta proviene da un ente pubblico o da un privato.

Considerato però che in effetti ci si riduce ad inserire nel certificato la parola «nulla», i certificati potevano anche essere rilasciati tutti in giornata, potendo, attraverso l'elaboratore elettronico, pervenire immediatamente l'assicurazione relativa. Tuttavia mi rendo conto dei problemi interni esistenti, per cui voterò a favore dell'emendamento così come riformulato.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei precisare che nei grossi uffici giudiziari l'immediatezza non è garantita. Se un cittadino ha effettivamente urgenza di ricevere il certificato con questa

norma obblighiamo l'ufficio al rilascio immediato. Credo che in tal modo sia assicurata una tutela maggiore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo di un articolo presentato dai senatori Ruffino e Pinto, fatto proprio dal sottoscritto e riformulato dal rappresentante del Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

DI LEMBO. Signor Presidente, intervengo molto rapidamente per annunciare il voto favorevole a nome del Gruppo democristiano, ma anche per ricordare che è opportuno rivedere tutta la materia.

La prima volta che fu ritoccata la normativa fu fatto per poter dare dei benefici ai dipendenti. Adesso si modifica la disciplina un'altra volta non solo nella qualità ma anche nella quantità, per ottenere i certificati e tutto quanto si può richiedere alle cancellerie. Ciò mi lascia un po' perplesso (lo dico soltanto a titolo personale); mi rendo conto che probabilmente andava fatto, ma adesso i processi costeranno di più. Non vorrei che ogni volta che ritocchiamo le norme sui diritti di riscossione abbiamo anche il risultato di allontanare la gente dalla giustizia, perchè questa diventa veramente una sanzione per chi adisce le vie legali.

Ciò premesso, ribadisco il voto favorevole al provvedimento in esame.

CASOLI. Signor Presidente, a nome del Gruppo socialista esprimo parere favorevole al disegno di legge nel suo complesso perchè obiettivamente semplifica le procedure di riscossione, eliminando contabilità e registrazioni che appesantivano l'iter della riscossione stessa.

CORRENTI. Signor Presidente, a nome del Gruppo comunista anticipo la nostra astensione in considerazione delle notazioni contraddittorie che abbiamo svolto in sede di discussione generale e in questa sede attorno a tale complesso di norme.

Noi ci esprimiamo positivamente per quanto si riferisce allo snellimento delle procedure e alle facilitazioni previste per l'accesso agli uffici giudiziari, ma in termini negativi per quanto attiene agli aspetti tariffari.

Dovendo conciliare queste valutazioni segnatamente opposte, non possiamo che concludere con un voto di astensione.

PRESIDENTE. Da parte del Gruppo repubblicano dichiaro il voto favorevole al disegno di legge, rilevando che esso risponde soprattutto alla necessità di rendere più snello il lavoro delle cancellerie e consente anche una semplificazione per gli utenti.

Per quanto riguarda l'ammontare delle marche che qui sono previste, devo sottolineare che il disegno di legge è stato migliorato rispetto alla primitiva impostazione, accogliendo gli emendamenti proposti dal Governo che sono in sostanza riduttivi del costo, soprattutto per quanto concerne il rilascio di copie.

Sono particolarmente soddisfatto dell'accoglimento del provvedimento di legge, che era particolarmente atteso da parte degli uffici giudiziari, sia nell'ambito degli ausiliari, dei cancellieri, sia nell'ambito dei dirigenti.

Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con le modificazioni accolte.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 19,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO